



Provincia di Modena

Area Tecnica
Programmazione urbanistica, Scolastica e Trasporti
Trasporti e Concessioni

Determinazione numero 963 del 30/06/2021

OGGETTO: TEAM9 U.C. INTERCOMUNALE AREA NORD. GARA CICLISTICA COMPETITIVA DENOMINATA "6° GP TEAM9-SAN FELICE 1893 BANCA POPOLARE E 2° GP SIMERGAS SPA-SAN FELICE BANCA POPOLARE" CON PERCORRENZA NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI MODENA IN PROGRAMMA DAL 10 AL 11 LUGLIO 2021. AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 9 DEL D.LGS. 285/92 .

Il Funzionario delegato PACCHIONI MARIA TERESA

E' pervenuta in data **11.06.2021** ed assunta a **prot. 18532/11.15.07/50** in medesima data, la domanda con la quale l'associazione TEAM9 U.C. INTERCOMUNALE AREA NORD, CF 03228090365, con sede in Massa Finalese 41034 Finale Emilia (MO), Via Einstein 11, in persona del Presidente nonché legale rappresentante Sig. Artioli Raffaele, ha chiesto l'autorizzazione per lo svolgimento della competizione sportiva denominata "**6° GP TEAM9-SAN FELICE 1893 BANCA POPOLARE E 2° GP SIMERGAS SPA-SAN FELICE BANCA POPOLARE**" prevista per i giorni **10 e 11 luglio 2021**, con inizio dalle **ore 14,00** fino alle **ore 18,00** circa.

Successivamente, su richiesta della Scrivente, l'Organizzatore provvedeva ad integrare la domanda con le seguenti comunicazioni:

-PEC ricevuta in data **15.06.2021** ed assunta a **prot. 18889/11.15.07/50** in medesima data, con allegati, tra gli altri, l'elenco corretto delle strade provinciali, comunali e statali interessate, le cronotabelle dei percorsi nonché il nulla osta rilasciato dal Comando di Polizia Locale di Finale Emilia in data 11 giugno 2021 con prot. 16326;

-PEC ricevuta in data **15.06.2021** ed assunta a **prot. 18969/11.15.07/50** del **16.06.2021**;

-PEC ricevuta in data **16.06.2021** ed assunta a **prot. 19055/11.15.07/50** in medesima data.

Visto:

Il Nuovo Codice della Strada approvato con D.lgs. 30.4.1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, all'art. 9, come modificato dall'art. 2 del D.Lgs 15 gennaio 2002, disciplina le competizioni sportive su strada, la competenza per le autorizzazioni e le formalità per il rilascio delle stesse;

La legge 1 agosto 2002 n. 168 ("Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121"), reca disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale;

La citata legge n. 168/2002 ha prodotto l'immediata entrata in vigore delle modifiche all'art. 9 del Codice della Strada, previste dal D.Lgs. n. 9/2002, anticipando con ciò il trasferimento di competenze autorizzatorie dalle Prefetture alle Regioni, originariamente previsto per il 1 gennaio 2003, in materia di competizioni sportive, su strade che interessano più Comuni;

La legge regionale 19.12.2002 n. 36, con la quale la Regione Emilia Romagna ha proceduto alla modifica dell'art. 233 della Legge Regionale 21.4.99 n. 3 ad oggetto "*modifiche all'art. 233 della L.R. 21 Aprile 1999 n. 3 (riforma del sistema regionale e locale) in materia di autorizzazioni per lo svolgimento di competizioni sportive su strada*" ha delegato competenze a Province e Comuni;

Vista la Circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza prot. 2015/0001270 del 13/04/2015 ad oggetto "*adozione dei provvedimenti di regolamentazione della circolazione in occasione di competizioni ciclistiche di rilevanza nazionale*";

Vista la Circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza prot. 300/A/10164/19/116/1/1 del 27.11.2019 ad oggetto “*Disciplina delle competizioni ciclistiche su strada – Modifiche al disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche, approvato con provvedimento del 27/11/2002 e successive modificazioni e integrazioni*”;

Vista la Circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza prot. 300/A/10172/20/101/21/2 del 31/12/2020 ad oggetto “*Modifiche al disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada, approvato con provvedimento del 27 novembre 2002, e successive modificazioni e integrazioni. Sospensione dell'applicazione delle misure organizzative più gravose per le società sportive in ragione del propagarsi dell'emergenza sanitaria per la diffusione del virus COVID -19*”;

Vista la Circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza prot. 300/A/785/21/144FAG/4 del 28/1/2021 ad oggetto “*Legge 30 dicembre 2020 n. 178 – Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023. Disposizioni in materia di circolazione stradale*”;

Considerato che in attuazione dell'art. 1 comma 10 lett. e) del DPCM 03/12/2020 il C.O.N.I per quanto di competenza ha dato indicazione agli Organismi Sportivi di ridurre la propria attività competitiva esclusivamente agli eventi ed alle competizioni di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale, predisponendo l'elenco pubblicato sul sito istituzionale del C.O.N.I relativo alle competizioni consentite nel rispetto del DPCM citato (come da nota prot. 32911 del 12.03.2021 assunta al prot. 8100/11.15.7/50 del 15/03/2021);

Acquisiti i pareri favorevoli per formazione del silenzio assenso dei seguenti Enti: Questura, Prefettura e Polizia Stradale di Modena, ANAS compartimento per l'Emilia Romagna, Corpo Intercomunale di Polizia Municipale dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord, nonché il Comune di Finale Emilia.

Acquisiti i pareri espressi favorevoli del Comando di Polizia Locale di Finale Emilia, come sopra specificato, nonché del Comune di San Felice sul Panaro con comunicazione pervenuta in data **28.06.2021** assunta a **prot. 20419/11.15.07/50 del 29.06.2021**.

Considerato che sono interessati al transito della manifestazione anche i seguenti tratti di strada provinciale di proprietà di questa Amministrazione, così come risulta dal referto del 16/06/2021 redatto dal tecnico dell'U.O. Trasporti e Concessioni, per il quale il Servizio Viabilità ha accordato il nulla osta al transito e **prescritto la chiusura nella direzione opposta alla gara con transito dei veicoli esclusivamente nel senso di marcia della competizione :**

- **SP 9 IMPERIALE dal km. 0+000 al km. 2+ 630;**
- **SP 8 DI MIRANDOLA dal km 26+400 al km 29+350.**

Visto che l'Organizzatore ha dichiarato di essere affiliato alla Federazione Ciclistica Italiana e di utilizzare come copertura assicurativa obbligatoria la polizza annuale stipulata dall'ente suddetto per conto dei propri affiliati;

Il Responsabile del procedimento relativo al rilascio del presente provvedimento è la Dott.ssa Maria Teresa Pacchioni – Funzionario Amministrativo dell'Unità Operativa Trasporti e Concessioni – Area Tecnica – Servizio Programmazione Urbanistica, Scolastica e Trasporti;

Visto quanto disposto, relativamente alle competenze dei Dirigenti, dall'art. 107, comma 3, del D. Lgs. 18.8.00 n. 267 e dall'art. 53 dello Statuto dell'Ente;

Per quanto precede, e in virtù del positivo esito dell'istruttoria, salvi e impregiudicati i diritti dei terzi e le competenze di altri Enti od Amministrazioni,

IL DIRIGENTE DETERMINA

1. **DI AUTORIZZARE ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 285/92 (Codice della Strada) TEAM9 U.C. INTERCOMUNALE AREA NORD** allo svolgimento della manifestazione ciclistica denominata “**6° GP TEAM9-SAN FELICE 1893 BANCA POPOLARE E 2° GP SIMERGAS SPA-SAN FELICE BANCA POPOLARE**” in programma nei giorni **10 e 11 luglio 2021**, con inizio dalle **ore 14,00** fino alle **ore 18,00** circa, secondo il percorso di gara previsto nella documentazione fornita, alle condizioni e nel rispetto delle prescrizioni indicate dagli organi preposti e a quelle di seguito elencate.
2. **DI ACCORDARE IL NULLA OSTA** alla società sportiva **TEAM9 U.C. INTERCOMUNALE AREA NORD**, per il transito sui seguenti tratti di strade provinciali:
 - **SP 9 IMPERIALE DAL KM. 0+000 AL KM. 2+ 630;**
 - **SP 8 DI MIRANDOLA DAL KM 26+400 AL KM 29+350.**
3. **DI DEMANDARE alla Prefettura di Modena**, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 285/92 e in osservanza delle disposizioni contenute nella Circolare del Ministero dell'Interno

– Dipartimento della Pubblica Sicurezza prot. 300/A/10164/19/116/1/1 del 27/11/2019, l'emissione dei seguenti provvedimenti:

- 1) **ordinanza di sospensione temporanea della circolazione stradale** lungo i tratti di strada interessati dalla manifestazione, come richiesto dall'Organizzatore.
- 2) **ordinanza di chiusura della strada nella direzione opposta alla gara con transito dei veicoli esclusivamente nel senso di marcia della competizione** sui seguenti tratti di strade provinciali:
SP 9 IMPERIALE dal km. 0+000 al km. 2+ 630;
SP 8 DI MIRANDOLA dal km 26+400 al km 29+350;
così come prescritto dal Servizio Viabilità della Provincia di Modena.

CONDIZIONI

1. **E' prescritta scorta di Polizia Locale, ai sensi di quanto stabilito nella circolare del Ministero dell'Interno del 27.11.2019 prot. 300/A/10164/19/116/1/1, contenente disciplina delle competizioni ciclistiche su strada e come richiesto dall'Organizzatore;**
2. **E' prescritta altresì un'adeguata scorta tecnica, come indicato dall'Organizzatore;**
3. Gli organizzatori devono ottenere dalle Autorità competenti i provvedimenti di sospensione temporanea della circolazione nonché ogni altro provvedimento idoneo ad assicurare un adeguato servizio d'ordine e di vigilanza, anche al fine di garantire la regolarità del traffico;
4. Gli organizzatori devono assicurare un idoneo servizio di vigilanza che espliciti funzioni di segnalazione della disposta sospensione temporanea della circolazione, in particolare presidiando gli accessi, allo scopo di segnalare efficacemente ed in modo non equivoco agli utenti della strada il sopraggiungere dei concorrenti al fine di consentire il regolare svolgimento della manifestazione;
5. Il personale addetto alla vigilanza, e al presidio delle intersezioni, dovrà essere dotato di bracciale o di altro indumento munito di segno di riconoscimento, dotato di bandierine rosse di dimensioni minime 50x50 cm;
6. In caso di scarsa visibilità o pioggia, i veicoli del seguito dovranno tenere accese le luci anabbaglianti;
7. Gli organizzatori devono porre in essere idonee misure di sicurezza passiva affinché il pubblico non soste in aree pericolose per la propria incolumità o per quella dei partecipanti alla manifestazione;
8. Gli organizzatori dovranno attenersi al rispetto delle prescrizioni previste dall'articolo 360, DPR 16/12/92 n. 495 (regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada), segnalando l'inizio e la fine della carovana, composta dagli atleti impegnati nella competizione sportiva nonché dai veicoli autorizzati a seguirla, con cartelli mobili aventi dimensioni minime di 120x25 cm; i cartelli, costituiti da pannelli rettangolari, dovranno essere sistemati in modo solido e sicuro su veicoli dotati di idonei sostegni, in modo che il loro bordo inferiore sia posto ad un'altezza da terra non inferiore a 1,50 m e non superiore a 2,50 m; i cartelli dovranno permanere sui veicoli limitatamente al periodo di svolgimento della manifestazione; le scritte dei cartelli dovranno essere di colore nero aventi dimensioni minime conformi a quelle previste dall'articolo 80 DPR 16.12.1992, n. 495;
9. Gli organizzatori devono, prima dell'inizio della gara, dare avviso ai responsabili delle squadre, ovvero a tutti i concorrenti, circa l'esatta ubicazione, la natura e la tipologia di eventuali punti pericolosi, di ostacoli fissi presenti al centro della carreggiata (es. aiuole spartitraffico, marciapiedi in gallerie, ecc.), ovvero di altre circostanze che possano determinare pericolo, fornendo specifica indicazione delle modalità con le quali gli stessi saranno segnalati o protetti, nonché delle eventuali cautele e comportamenti da adottare per superarli;
10. Gli organizzatori devono adottare tutte le misure necessarie per un sicuro e regolare svolgimento della manifestazione, accertando, tra l'altro, immediatamente prima della gara, tramite specifico sopralluogo sull'intero percorso, la piena transitabilità dello stesso;
11. Gli organizzatori dovranno fare visionare ai partecipanti, prima dell'inizio della competizione, la presente autorizzazione, al fine di rendere note le prescrizioni in essa contenute;
12. Salvo che non sia diversamente disposto dagli organi di polizia stradale che scortano la competizione, al fine di garantire il rispetto delle ordinanze di sospensione temporanea della circolazione, gli organizzatori devono prevedere che il veicolo con il cartello "inizio gara (ciclistica, podistica, ecc.)" transiti al massimo cinque minuti prima del primo concorrente e che il cartello "fine gara (ciclistica, podistica, ecc.)" transiti a ridosso dei veicoli di servizio che seguono l'ultimo gruppo di corridori considerati ancora in corsa, secondo i regolamenti sportivi in materia e, in ogni caso, deve essere evitato che tra il transito del veicolo d'inizio corsa e quello di chiusura trascorrono più di quindici minuti;
13. Prima della partenza e durante lo svolgimento della gara deve essere dato specifico avviso ai concorrenti che hanno accumulato un distacco ritenuto incalcolabile rispetto ai primi che, non potendo essere più considerati in corsa dovranno rispettare le norme che regolano la circolazione stradale. Ai fini della presente prescrizione il distacco è considerato incalcolabile se supera un tempo pari a tre minuti per ciascun ora di gara; ai concorrenti non più in gara dovrà essere imposto, oltre al rinnovo dell'avviso di cui sopra, di togliersi il numero o altro segno distintivo che identifichi i concorrenti in gara;
14. Gli organizzatori devono dare la massima pubblicità della manifestazione al fine di comunicare

- all'utenza il suo svolgimento attraverso i mezzi d'informazione, ovvero attraverso altre forme di pubblicità;
15. Limitatamente ai tratti del percorso che interessano centri urbani con alta densità di traffico, deve essere dato preavviso di almeno ventiquattro ore alle direzioni di aziende che svolgono servizi pubblici urbani di linea, se la manifestazione interessa tratti di strada in cui si sviluppano le relative linee;
 16. Gli organizzatori dovranno attenersi scrupolosamente a tutte le disposizioni impartite dagli organi di vigilanza;
 17. Gli organizzatori, qualora si verificano condizioni di pericolo per i concorrenti e l'eventuale seguito, sia a causa di avverse condizioni atmosferiche che per qualsiasi altra evenienza, dovranno interrompere o sospendere la gara;
 18. Gli organizzatori devono assicurare una costante assistenza sanitaria di pronto soccorso durante lo svolgimento della manifestazione, con la presenza di almeno un'autoambulanza e di un medico;
 19. Gli organizzatori devono assicurare che non sia arrecata offesa alle strade ed all'ambiente e comunque che sia ripristinata puntualmente la situazione preesistente; inoltre è vietato lasciare rifiuti lungo il percorso con l'obbligo di osservare tutte le cautele per quanto attiene il pericolo di incendi;
 20. Gli organizzatori dovranno provvedere al ripristino dei luoghi e del patrimonio stradale nel caso di eventuali danni ed alla bonifica del piano viabile da perdite di lubrificanti e/o carburanti in dipendenza della manifestazione svolta;
 21. Copia della presente autorizzazione deve essere presente a bordo del veicolo del direttore di corsa o del soggetto che ne fa le veci o ne assuma le funzioni, per gli eventuali controlli degli organi di polizia.

Resta in capo all'Organizzazione dell'evento sportivo ogni onere ed adempimento e, conseguentemente, ogni responsabilità correlata, in relazione al rispetto della specifica normativa nazionale o regionale, alle misure da adottare, ai protocolli sanitari delle rispettive federazioni nazionali ed alle linee guida territoriali per il contenimento dell'emergenza sanitaria legata al Covid 19.

E' onere dell'Organizzatore verificare inoltre l'assenza di sopravvenute disposizioni relative all'emergenza sanitaria Covid19 limitative/restrittive/impeditive riguardo allo svolgimento della manifestazione stessa.

Il presente atto è rilasciato fatto salvo quanto disposto dai provvedimenti delle competenti autorità in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid 19.

TUTELA DELLA PRIVACY

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/>.

Il titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, viale Martiri della Libertà 34, cap 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A. contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

IMPUGNAZIONI

Il presente atto è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo dell'Emilia Romagna entro sessanta giorni dalla data di comunicazione o di notificazione, oppure con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di comunicazione o notificazione.

BOLLO

Esente da bollo ai sensi dell'art. 27 bis allegato B del D.P.R. n. 642 del 26.10.1972.

Il Funzionario delegato
PACCHIONI MARIA TERESA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

(da compilare in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n..... fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Modena, li

Protocollo n. _____ del _____